

Appalti Pubblici: applicazione del nuovo comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legge 163/2006 (non ribassabilità del costo della manodopera nelle offerte di gara con il criterio del prezzo più basso). Documento Itaca.

Ci sembra opportuno, per l'importanza che riveste l'applicazione dell'articolo 82 del codice degli appalti pubblici far pervenire alle strutture il documento operativo elaborato dall'Istituto Itaca.

La nuova normativa, se correttamente applicata dalla miriade delle stazioni appaltanti può oggettivamente contribuire a migliorare le condizioni di lavoro.

La nuova disciplina, infatti, nella scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non limita più l'azione a un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia puntualmente valutato in quanto “costo puro e incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale.

Il costo del personale dovrà essere perciò scorporato dall'importo a base di gara, da questo ne discende che il costo della manodopera è da intendersi come costo “vivo” e “non negoziabile” (sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore).

Costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell'ambito del gioco concorrenziale (ossia l'offerta al ribasso) della gara.

Reti e Terziario
Appalti
Sergio Genco

Roma, ottobre 2013